



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 120 DEL 14/12/2018

OGGETTO: ETRA S.p.A. – Adeguamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio – interventi area impianto.
 Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018).
 Provvedimento favorevole di VIA.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, si rilascia il provvedimento favorevole di VIA per l’impianto di depurazione di Cittadella, affinché venga ricompreso nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale che potrà essere rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Principali riferimenti:

- istanza acquisita presentata da ETRA S.p.A., acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18/12/2017;
- parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. 50 del 07/11/2018.

**IL DIRETTORE DELLA
 DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI**

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*”;
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*”;
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale*”;
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

- VISTA** l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18/12/2017, con la quale la società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B.; C.F./P.IVA: 03278040245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO** che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di VIA avviati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
- PRESO ATTO** che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 10/01/2018, presso la sede consiliare di villa Rina, via Borgo Treviso, n. 2, in Comune di Cittadella;
- VISTA** la nota prot. n. 2424 del 03/01/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che nei termini di cui al comma 3 del citato art. 27-bis non sono pervenute comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti interessati, ad eccezione delle note prot. n. 24564 del 22/01/2018 e prot. n. 30275 del 26/01/2018 trasmesse dall'Unità Organizzativa Sistema Idrico e Ciclo delle Acque, con le quali sono state richieste integrazioni in riferimento alla documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO** che, in riscontro alle note di cui sopra il proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot. n. 84679 del 05/03/2018;
- VISTA** la nota prot. n. 106897 del 20/03/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e di aver dato conseguentemente avvio del procedimento a partire dal 20/03/2018;
- CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- CONSIDERATO** che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 18/04/2018 un sopralluogo presso l'impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
- TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA** la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014."*;
- CONSIDERATO** che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 47092 del 07/02/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 23/2018 nella quale si prende atto della dichiarazione del redattore della documentazione VINCA, il quale dichiara

che per l'intervento in oggetto è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, con prescrizioni e raccomandazioni;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute ulteriori osservazioni, ad eccezione del nulla osta alla realizzazione dell'intervento, per quanto di competenza, trasmesso dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con prot. n. 2645 del 12/02/2018;

CONSIDERATA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 278618 del 2018/07/10, n. 399577 del 02/10/2018 e n. 445151 del 02/11/2018;

VISTO il parere n. 50 del 07/11/2018, **Allegato A** al presente provvedimento, espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 07/11/2018;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 50 del 07/11/2018, con le seguenti valutazioni in riferimento alla richiesta di ETRA di poter trattare i codici CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04 (aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013):

tenuto conto che l'istanza attivata originariamente per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno (sulla quale quindi sono state scontate le fasi di pubblicità e partecipazione al pubblico previste dalla normativa nazionale e regionale di settore) non comprendeva, almeno per quanto concerne la documentazione del SIA, i CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04 tra i codici richiesti,

pur evidenziando quanto segue:

➤ Per quanto riguarda i codici 19.06.03, 19.06.04

I rifiuti in questione, provenienti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani, (NB di prassi già conferiti in altri impianti di depurazione di acque reflue), per caratteristiche chimico-fisiche possono essere considerati compatibili con il sistema di trattamento previsto presso l'impianto, fatta salva la verifica dell'ammissibilità dei quantitativi richiesti rispetto della capacità residua dell'impianto e sotto l'aspetto prestazionale da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

➤ Per quanto riguarda il CER 19.07.03

Si rileva che la documentazione integrativa depositata in corso di istruttoria non risulta sufficiente a garantire l'assenza di impatti significativi sull'ambiente connessi al conferimento di tali rifiuti presso l'impianto.

In particolare, ETRA non dà evidenza di come tale tipologia di rifiuti possa essere compatibile col processo depurativo e possa venire adeguatamente trattato dall'impianto di cui trattasi.

Per quanto riguarda invece l'impatto dello scarico del depuratore sul corpo idrico superficiale, ETRA non fornisce alcuna informazione in merito alle sostanze non degradabili presenti allo scarico come i PFAS, alla portata del corpo ricettore (roggia Sansughe), all'uso delle acque della roggia e alla possibilità che queste finiscano direttamente nelle acque di falda.

Tutto ciò detto, allo stato attuale non è stato dimostrato che il corpo idrico a valle dello scarico sia esente da potenziali impatti significativi negativi dovuti allo scarico del depuratore e alle sostanze in esso contenute, con particolare riferimento alle sostanze recalcitranti non degradabili tra cui i PFAS.

In conclusione, considerando che nella documentazione inerente allo Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni depositate dal proponente non viene preso in considerazione e valutato l'eventuale impatto significativo negativo sul corpo idrico a valle dello scarico dovuto al trattamento del CER in questione, in ragione della possibile presenza di sostanze recalcitranti non degradabili ordinariamente, si evidenzia la necessità che il proponente effettui una specifica analisi degli impatti ambientali che possono derivare dal trattamento di tale rifiuto.

ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale relativa all'istanza in oggetto, per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno, LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente), dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che con nota protocollo regionale n. 445401 del 2/11/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale VIA;

CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato Tecnico regionale VIA, di cui al parere n. 50 del 07/11/2018, **Allegato A** al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 07/11/2018, si è determinata favorevolmente, all'unanimità dei presenti, in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale relativo all'istanza in oggetto, per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno, LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente), dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al citato parere n. 50 del 07/11/2018;

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 07/11/2018 è stato approvato nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del giorno 22/11/2018;

TENUTO CONTO che il provvedimento di VIA, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., va compreso nel provvedimento unico regionale di conclusione del procedimento attivato dalla società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B, C.F./P.IVA: 03278040245) per l'impianto in oggetto, ai sensi del citato art. 27-bis;


CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell'endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o suo delegato);

DECRETA

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA, n. 50 del 07/11/2018, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale VIA del 07/11/2018;
4. di rilasciare il provvedimento di VIA favorevole relativamente all'istanza denominata "*Adeguamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio – interventi aera impianto*", presentata dalla società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B, C.F./P.IVA: 03278040245) per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno, dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle condizioni

- ambientali di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 50 del 07/11/2018, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il provvedimento di VIA favorevole è rilasciato, **LIMITATAMENTE** alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04, per i quali si richiamano le valutazioni in premessa al presente decreto, alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente);
 6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, alla Direzione regionale Difesa del Suolo della Regione del Veneto, in qualità di struttura regionale competente per la materia, ai fini della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
 7. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere compreso nel provvedimento autorizzatorio unico regionale che sarà rilasciato a conclusione del procedimento attivato ai sensi del citato art. 27-bis;
 8. di dare atto che il presente provvedimento di VIA esplicherà efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al punto precedente;
 9. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
 10. di trasmettere il presente provvedimento a società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B.; C.F./P.IVA: 03278040245 - PEC: protocollo@pec.etraspa.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Cittadella (PD), alla Direzione Generale di ARPAV, all'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Direzione regionale Ambiente, al Consiglio di Bacino Brenta ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
 12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
COMMISSIONI VALUTAZIONI
F.to Dott. Luigi Masia



120 A

14 DIC. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO

COMITATO REGIONALE V.I.A.
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

Parere n. 50 del 07/11/2018

Oggetto: ETRA S.p.A. – Adeguamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio – interventi aera impianto.
Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018)

1. PREMESSA

- VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;
- VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";
- VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di VIA avviati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 104/2017;
- VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";
- VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";
- VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
- VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. n. 527655 del 18/12/2017, con la quale la società ETRA S.p.A. (sede legale: Bassano del Grappa, largo Parolini, 82/B.; C.F./P.IVA: 03278040245), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della

120 A
14010.2018

Direzione Commissioni Valutazioni

L.R. n. 4/2016, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- PRESO ATTO che, in allegato all'istanza di VIA, il proponente ha provveduto a depositare presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Valutazione di Impatto Ambientale lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato di aver provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2016, in data 10/01/2018, presso la sede consiliare di villa Rina, via Borgo Treviso, n. 2, in Comune di Cittadella;
- VISTA la nota prot. n. 2424 del 03/01/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha provveduto alla comunicazione di avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata dal proponente ed alla richiesta di verifica documentale di cui all'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO che nei termini di cui al comma 3 del citato art. 27-bis non sono pervenute comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti interessati, ad eccezione delle note prot. n. 24564 del 22/01/2018 e prot. n. 30275 del 26/01/2018 trasmesse dall'Unità Organizzativa Sistema Idrico e Ciclo delle Acque, con le quali sono stata richieste integrazioni in riferimento alla documentazione relativa all'autorizzazione integrata ambientale;
- PRESO ATTO che, in riscontro alle note di cui sopra il proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot. n. 84679 del 05/03/2018;
- VISTA la nota prot. n. 106897 del 20/03/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e di aver dato conseguentemente avvio del procedimento a partire dal 20/03/2018;
- CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
- CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare in data 18/04/2018 un sopralluogo presso l'impianto, preceduto da un incontro tecnico con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
- TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.*";
- CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 47092 del 07/02/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 23/2018 nella quale si prende atto della dichiarazione del redattore della documentazione VINCA, il quale dichiara che per l'intervento in oggetto è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, con prescrizioni e raccomandazioni;
- PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute ulteriori osservazioni, ad eccezione del nulla osta alla realizzazione dell'intervento, per quanto di competenza, trasmesso dal Consorzio di Bonifica Acque

120 14 DIC. 2018

Risorgive con prot. n. 2645 del 12/02/2018; CONSIDERATA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 278618 del 2018/07/10, n. 399577 del 02/10/2018 e n. 445151 del 02/11/2018;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in valutazione riguarda l'impianto di depurazione di acque reflue di Cittadella, sito in via Sansughe, a sud-est del centro abitato di Cittadella, gestito da ETRA SpA., con scarico finale nella roggia Sansughe, appartenente al bacino del fiume Brenta.

L'impianto tratta i reflui fognari provenienti da dei comuni di Cittadella, Fontaniva, Tombolo, Galliera e S. Martino di Lupari ed è autorizzato, allo stato di fatto, per una potenzialità nominale di 60.000 AE ed al trattamento di un quantitativo massimo di rifiuti liquidi di 15.600 ton/anno con un massimo di 50 t/giorno.

Risultano attualmente in corso i lavori di potenziamento dell'impianto, che modificheranno la configurazione impiantistica fino a raggiungere la potenzialità finale di progetto di 75.000 AE. Il progetto definitivo dei lavori in questione è stato oggetto di parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente con voto 3376 del 11/05/2006 ed i lavori sono stati finanziati con DDR n. 152 del 03/10/2006.

Tenuto conto che nella configurazione finale viene previsto l'incremento della potenzialità di trattamento dei reflui extra-fognari da 50 t/g fino a 250 t/g, non potendo applicare la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (NB da effettuarsi secondo le disposizioni di cui alle DGR 1020/2016 e 1979/2016 per i meri rinnovi di autorizzazione, senza modifiche sostanziali alle opere), il proponente ha provveduto ad attivare la procedura di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il proponente ha provveduto a richiedere contestualmente al rilascio del provvedimento di VIA per le l'impianto di depurazione esistente e le relative modifiche già in fase di realizzazione (come da permesso a costruire n. 16P0107 del 25/07/2016 e da determinazione n. 37 del 28/07/2016 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta), anche il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di trattamento rifiuti previste in quanto riconducibili all'All. VIII della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 al p.to 5.3 lett. a).

3. DESCRIZIONE DELLO SIA

Il SIA presentato dal proponente assume come stato di fatto l'assetto finale dell'impianto di depurazione al termine dei lavori di potenziamento autorizzati ed in fase di ultimazione, analizzando gli impatti connessi alla sola fase di esercizio delle nuove opere, tralasciando quelli connessi alla fase di realizzazione, che si ritiene ormai conclusa. Vengono quindi analizzati gli impatti associati alla fase di esercizio e valutata la necessità di misure di mitigazione per accertare la sostenibilità ambientale dell'impianto nella nuova configurazione (NB comprensiva dell'incremento di trattamento dei quantitativi di reflui extrafognari previsto).

Per la redazione dello SIA e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- Quadro di Riferimento Progettuale;
- Quadro di Riferimento Programmatico;
- Quadro di Riferimento Ambientale (comprensivo di Valutazione degli impatti, misure di mitigazione e monitoraggio).

Il SIA, inoltre, è corredato dei seguenti allegati tematici:

- *Allegato 1: Autorizzazione all'esercizio ed allo scarico in roggia Sansughe dell'impianto attuale ed al trattamento in conto terzi di rifiuti – Decreto n. 2926/DEP/2013 della Provincia di Padova*

120
14 DIC. 2018

- Allegato 2: Autorizzazione all'attività comportante emissioni in atmosfera dell'impianto attuale ex art. 269 D.Lgs 152/06 – Provvedimento n. 6684/EM della Provincia di Padova Settore ambiente Servizio ecologia del 20/12/2013
- Allegato 3: Valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Ecoricerche S.r.l. – 10 Ottobre 2017
- Allegato 4: Autorizzazione paesaggistica alla realizzazione delle nuove opere all'impianto – Prot. n. 9083 RE del 26/04/2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'impianto di depurazione in oggetto sorge in Comune di Cittadella (PD) in via Sansughe, a sud-est del centro abitato del capoluogo. Le opere sottoposte a VIA si sviluppano entro le attuali pertinenze dell'impianto, di estensione pari a circa 3.7 ha di cui 1.3 ha di recente acquisizione da parte di ETRA S.p.A. per consentire l'ammodernamento della linea di trattamento rifiuti extrafognari, realizzata a sud dello scolo Sansughe III.

L'impianto risulta avere uno schema costituito dalle seguenti linee di trattamento:

- Linea di trattamento acque reflue
- Linea di trattamento fanghi
- Linea di trattamento reflui extrafognari (bottini e caditoie stradali)
- Linea di trattamento acque per il riuso.

Nell'area delle vecchie pertinenze dell'impianto si collocano tutti i comparti delle filiere di trattamento delle acque reflue, dei fanghi e delle acque per il riuso.

Nell'area di ampliamento dell'impianto, posta sul lato sud, si trovano invece i comparti della linea di trattamento reflui extrafognari,

In merito alle sistemazioni esterne dell'area dell'impianto è prevista l'asfaltatura delle aree di effettiva movimentazione dei veicoli, ed il tombinamento della roggia Sansughe III per consentire la continuità dei percorsi. Tutte le rimanenti aree sono lasciate a verde.

Si riporta una sintesi delle principali differenze ed interventi previsti tra l'impianto attuale e quello precedentemente autorizzato.

- potenzialità delle linee di trattamento dei reflui fognari da 60.000 AE a 75.000 AE;
- potenzialità delle linee di trattamento dei reflui extrafognari da 15.600 t/anno, con un massimo di 50 t/d a 72.000 t/anno, con un massimo di 250 t/d;
- riorganizzazione ed ampliamento dei comparti della linea acque;
- riorganizzazione ed ampliamento dei comparti della linea fanghi;
- realizzazione di un nuovo comparto di trattamento reflui extrafognari;
- introduzione di un modulo di ultrafiltrazione a membrane MBR, per il riuso delle acque depurate a scopo industriale;
- introduzione del sistema di trattamento arie esauste dal nuovo edificio pretrattamenti e dal comparto adibito al trattamento dei rifiuti extrafognari.

Il fabbisogno energetico nella configurazione potenziata è stimato in circa 4.250 MWh/anno, a fronte del fabbisogno preesistente mediamente pari a circa 2.600 MWh/anno.

3.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Si riassumono le conclusioni emerse dall'analisi che ha effettuato il proponente in relazioni agli strumenti urbanistici interessanti l'area d'intervento.

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, vigente	Tav. 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti"	L'area in esame ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi.
--	--	--

PTRC, vigente	Tav. 2 "Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica"	Il sito di interesse si trova in un'area di tutela paesaggistica
PTRC, vigente	Tav. 4 "Sistema insediativo ed infrastrutturale storico e archeologico"	L'area di interesse ricade nella zona dei principali itinerari di valore storico e storico ambientale
PTRC, adottato	Tav. 1 "Uso del suolo - Terra"	La zona ricade in un'area agropolitana
PTRC, adottato	Tav. 1b, "Uso del suolo - acqua"	Il sito si trova in un'area vulnerabile ai nitrati e di primaria tutela quantitativa degli acquiferi. Il sito è vicino ad un'area di produzione idrica diffusa di importanza regionale ed alla fascia delle risorgive. Rientra inoltre in area del comune con falde vincolate per l'utilizzo idropotabile.
PTRC, adottato	Tavola 1c, "Uso del suolo - Idrogeologia e Rischio Sismico"	La zona non ricade in un'area a rischio sismico
PTRC, adottato	Tav. 2, "Biodiversità"	L'area non rientra in zone di pregio o appartenenti alla rete ecologica regionale
PTRC, adottato	Tav. 3, "Energia ed Ambiente"	L'impianto è ubicato in area con possibile inquinamento da radon. L'area presenta una misurazione media di 50 µg/m ³
PTRC, adottato	Tav. 9, "Sistema del territorio rurale e della rete ecologica"	Il sito si colloca nell'Ambito territoriale 21 - Alta pianura tra Brenta e Piave
Piano territoriale di coordinamento della provincia di Padova	Tavola 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"	L'area si trova in adiacenza ad un corso d'acqua soggetto a vincolo paesaggistico - ambientale. L'area è in grado sismico 3. L'area ricade nel sito di interesse "Palude di Onara e sorgenti del Tergola"
PTCP	Tav. 2bis "Carta di sintesi - Sensibilità del suolo"	La zona è "Poco sensibile"
PTCP	Tav. 3 "Sistema ambientale"	Il sito rientra nella "Fascia di ricarica delle risorgive". Il sito si sovrappone in parte a "Corridoi ecologici principali"
PTCP	Tav. 4 "Sistema insediativo-Infrastrutturale"	L'area di interesse ricade al confine di un "ambito di riqualificazione o conversione di interesse sovracomunale".
PTCP	Tav. 5 "Sistema del Paesaggio"	L'area è vicina all'ambito di interesse "Palude di Onara"
Piano di assetto del territorio intercomunale di Cittadella (Comuni di Cittadella - Fontaniva - Galliera V. e Tombolo)"	Tavola 1.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale"	L'area risulta già caratterizzata dalla presenza dell'impianto di depurazione oggetto di potenziamento. Il sito ricade all'interno di una

		zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. L'area ricade all'interno della fascia di tutela dell'idrografia associata alla presenza dello scolo Sansughe III
PATI	Tavola 2.1 "Carta delle invarianti"	Il Sito è lambito ad est dal Parco della Palude di Onara e, a sud, è attraversato da una invariante paesaggistica dovuta alla presenza del corso d'acqua Sansughe III.
PATI	Tavola 3.1 "Carta della Fragilità"	Il sito risulta "Area idonea a condizione". Il sito interseca un'area "boschiva o destinata a rimboscamento". Il sito è parzialmente interno ad "area per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna. Fasce di ricarica degli acquiferi".
PATI	Tavola 4.1 "Carta della Trasformabilità"	La porzione settentrionale contrassegnata come "servizi di interesse comune di maggior rilevanza", la parte più meridionale appartiene alle "aree di connessione naturalistica"
Piano degli interventi	Tav. 4.3 "Zonizzazione Intero territorio"	L'intera area appartiene ad un'"area per attrezzature di interesse comune".

Piani di settore

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico		Il sito in cui sorge l'impianto è assolutamente privo di pericolosità idraulica, geologica e da valanga.
Piano di tutela delle acque	Tav. 36, "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento"	L'area in oggetto appartiene alla zona della ricarica degli acquiferi.
Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera		La configurazione impiantistica di progetto, prevedendo il confinamento dei comparti di processo maggiormente critici dal punto di vista delle emissioni in atmosfera ed il trattamento delle relative arie esauste, risulta del tutto aderente alle disposizioni ed agli indirizzi di Piano.
Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali della regione veneto	Elaborato C	Nell'impianto oggetto di studio, le operazioni previste per lo smaltimento dei rifiuti extraurbani risultano in linea con il Piano vigente
Il piano energetico regionale		L'impianto in esame ed il suo esercizio possono considerarsi del tutto in linea con gli obiettivi del

120 14 DIC. 2018

Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Padova		Piano. Trattandosi di un impianto esistente nel territorio le cui nuove opere sono già autorizzate alla costruzione, non si considerano tali disposizioni di Piano.
--	--	--

In riferimento al vincolo paesaggistico-ambientale data l'inclusione del sito di intervento nella fascia di 150 m dal fiumicello Tergola viene riportato nel SIA che, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per le nuove opere è stata presentata al Comune di Cittadella, in data 02/03/2016 prot. n. 16/06926, richiesta di variante al p.c. n°15P0143 del 23/09/2015. Successivamente, in data 04/05/2016, il Comune di Cittadella ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica per le opere di variante, vista la nota della Soprintendenza (PEC 26/04/2016, prot. n. 9083 RE assunta agli atti al prot. n. 12816 in data 27/04/2016) che esprimeva la propria positiva valutazione per l'intervento in esame in quanto le varianti proposte risultano generalmente migliorative, con la prescrizione che fosse mantenuta l'ipotesi di mitigazione originaria del progetto prevista lungo il perimetro dell'impianto, lati est, sud ed ovest, costituita da alberature. Le nuove opere, ora in corso di ultimazione, sono state realizzate in conformità alle prescrizioni impartite.

RETE NATURA 2000

Il sito di intervento è esterno alla Rete Natura 2000.

A sud-est dell'impianto, ad una distanza approssimativa di circa 900 metri dal suo perimetro, sono presenti il sito SIC IT3260022 identificato come "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo" ed il sito ZPS IT3260001 identificato come "Palude di Onara".

3.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel SIA vengono dapprima definiti i possibili impatti senza la predisposizione delle misure di mitigazione, e poi considerando queste soluzioni.

Nella seguente tabella si riporta il grado di impatto considerando l'attuazione delle misure di mitigazione.

Le componenti ambientali considerate sono:

• **Componenti ambientali del sistema naturale:**

- 1. Atmosfera:
 - qualità dell'aria
 - odori
 - rumore
- 2. Ambiente idrico:
 - acque superficiali
 - acque sotterranee
- 3. Suolo e sottosuolo
- 4. Elementi biotici

Componenti ambientali del sistema territoriale:

- 5. Paesaggio
- 6. Uso del suolo
- 7. Viabilità

• **Componenti ambientali del sistema socio-economico:**

- 8. Popolazione locale

120 A
14 DIC. 2018

9. Risorse

Matrice	Breve descrizione dell'impatto
Qualità dell'aria	<p>Impatto generato da:</p> <ul style="list-style-type: none">- emissioni odorigene, di polvere e dal rumore generati in fase di funzionamento dell'impianto e dei macchinari;- malfunzionamenti dell'impianto con generazione, in particolare, di incendi. <p><u>Mitigazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- i mezzi impiegati saranno dotati di dispositivi atti a ridurre le emissioni di gas inquinanti e di polveri sottili;- attuazione di un programma di manutenzione ordinaria del parco macchine, al fine di minimizzare le emissioni e ridurre i consumi;- gli autocarri caricati con materiale aerodispersibile saranno dotati di sistemi di chiusura superiore;- limitazione di velocità dei mezzi nell'area di impianto;- movimenti dei mezzi esclusivamente nella viabilità asfaltata interna;- predisposizione di coperture per i depositi di materiale aerodispersibile;- predisposizione di edifici chiusi con impianto di trattamento di arie esauste per i comparti maggiormente critici;- monitoraggio dell'impianto e definizione di misure di intervento in caso di malfunzionamenti <p><u>Impatto: trascurabile</u></p>
Odori	<p>Impatto generato da:</p> <ul style="list-style-type: none">- emissioni odorigene generate in fase di funzionamento dell'impianto e dei macchinari;- malfunzionamenti dell'impianto con generazione, in particolare, di incendi. <p><u>Mitigazioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- predisposizione di biofiltri negli edifici contenenti i reparti pretrattamento, sedimentazione primaria e trattamento rifiuti extrafognari;- copertura dell'impianto di depurazione e dell'intero impianto di trattamento rifiuti extrafognari;- presidio alle sezioni di stoccaggio fanghi, sezione stoccaggio residui di trattamento extrafognari, sezione stoccaggio residui di trattamento reflui- monitoraggio dell'impianto e definizione di misure di intervento in caso di malfunzionamenti <p><u>Impatto: trascurabile</u></p>
Rumore	Impatto generato dall'impianto in funzione e dai mezzi di trasporto in

120
14 DIC. 2018

	<p>ingresso e uscita dal sito.</p> <p>Mitigazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - confinamento dei macchinari più rumorosi all'interno di locali chiusi; - scelta della strumentazione più performante dal punto di vista dell'abbattimento dell'inquinamento acustico; - procedure gestionali e piani di manutenzione atti al contenimento delle emissioni rumorose <p><u>Impatto: trascurabile</u>, le emissioni e immissioni sonore rientrano nei valori della normativa</p>
<p>Ambiente idrico</p> <p>a) Acque superficiali</p> <p>b) Acque sotterranee</p>	<p>Impatto generato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scarico di acque, derivanti dal ciclo di impianto e meteoriche, contenenti sostanze inquinanti nelle acque superficiali; - sversamenti di sostanze inquinanti dai materiali stoccati e lavorati; - malfunzionamenti dell'impianto con generazione di spandimenti e sversamenti di sostanze inquinanti. <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le acque drenanti, di scolo, meteoriche, subiranno processi di depurazione e filtraggi prima di essere recapitate allo scolo Sansughe; - utilizzo di tecnologia avanzata (MBR) per standard elevati di qualità allo scarico; - sistemi di disinfezione delle acque; - all'impianto vengono adottate idonee procedure gestionali atte ad evitare il pericolo di malfunzionamenti e sversamenti - monitoraggio dell'impianto e definizione di misure di intervento in caso di malfunzionamenti <p>È riportato inoltre che la nuova configurazione dell'impianto comporta un aumento di qualità delle acque allo scarico rispetto la situazione preesistente</p> <p><u>Impatto (negativo): trascurabile</u> <u>Impatto (positivo): presente</u>, miglioramento della qualità delle acque scaricate rispetto alla situazione preesistente.</p>
<p>Suolo e sottosuolo</p> <p>a) Stabilità dei terreni</p>	<p>Tale componente ambientale non risulta potenzialmente impattabile in fase di esercizio dell'impianto in quanto eventuali effetti potrebbero aversi solo durante la fase di costruzione delle opere, che come detto esula dalla presente analisi.</p>

120 A
194018.2018

<p>Elementi biotici</p> <p>a) Vegetazione</p> <p>b) Flora</p> <p>c) Fauna</p>	<p>Impatto dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sversamento accidentale di reflui tossici; - emissioni di polvere e sostanze inquinanti in fase di esercizio e generati dai mezzi in ingresso e uscita dall'impianto; - emissione di odori dai comparti più critici dell'impianto; - emissione di rumori dai macchinari in funzione; - scarico di acque e reflui nei canali d'acqua a danno dell'ittofauna. <p>Mitigazioni:</p> <p>i presidi previsti per le altre componenti ambientali intervengono anche a salvaguardia degli elementi biotici.</p> <p>In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemi tecnologicamente avanzati per la depurazione delle acque; - mezzi di trasporto dotati di dispositivi di riduzione rumore e produzione di emissioni; - predisposizione di coperture ai depositi di materiale e ai cassoni dei mezzi di trasporto per evitare la dispersione di polvere; - predisposizione di coperture, di locali chiusi e biofiltri al fine di ridurre l'emissione di odori; - confinamento dei macchinari più rumorosi all'interno di locali chiusi e scelta di strumentazione performante per quanto riguarda l'abbattimento dell'inquinamento acustico; <p><u>Impatto (negativo): trascurabile</u></p> <p><u>Impatto (positivo): presente</u>, miglioramento della qualità delle acque scaricate rispetto alla situazione preesistente, con effetto positivo sull'ittofauna</p>
<p>Paesaggio:</p> <p>a) Percezione visiva</p> <p>b) Pianificazione</p> <p>c) Vincolistica</p>	<p>Impatto dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di edifici fuori terra che possono alterare le caratteristiche e l'armonia del paesaggio ed interagire con vincoli pianificatori o di tutela; - stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti, che possono creare disturbo alla fruibilità del paesaggio <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserimento di fasce a verde tali da costituire folte barriere vegetali; - durante l'esercizio l'area sarà mantenuta ordinata. <p><u>Impatto (positivo): presente</u>. Inoltre è stata già ottenuta l'autorizzazione paesaggistica.</p>
<p>Usi del suolo</p>	<p>Impatto dovuto alla presenza dei nuovi edifici dell'impianto, che possono occupare aree di proprietà altrui o destinate ad altri utilizzi.</p>

130
 14 DIC. 2018

<p>a) Uso delle proprietà b) Uso del suolo</p>	<p>Possibile contaminazione di suolo e sottosuolo data da spandimenti accidentali.</p> <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le sostanze pericolose sono confinate in siti con pavimentazioni impermeabili; - eventuali spandimenti accidentali saranno raccolti nella rete di drenaggio e recapitati alla depurazione; - contenimento con cordolatura perimetrale in calcestruzzo dei piazzali asfaltati in prossimità della sezione extrafogari. <p><u>Impatto: trascurabile</u></p>
<p>Viabilità a) Traffico</p>	<p>Impatto dovuto all'incremento di traffico per i rifornimenti dei materiali di gestione dell'impianto e per l'allontanamento dei materiali di risulta.</p> <p><u>Impatto: trascurabile</u></p>
<p>Popolazione locale a) Qualità della vita</p>	<p>Impatto dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emissioni di sostanze inquinanti che possono essere avvertiti e respirati dalla popolazione vicina; - emissioni di rumore dai macchinari dell'impianto; - rilascio di rumori e odori dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti; - transito di mezzi per il trasporto di rifiuti in entrata e uscita; - malfunzionamenti e incidenti durante la gestione dell'impianto <p>Mitigazioni: i presidi previsti per le altre componenti ambientali intervengono anche a salvaguardia della popolazione locale. In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copertura dei depositi e dei cassoni dei mezzi di trasporto per evitare il disperdimento di polveri; - confinamento in locali chiusi dei macchinari più rumorosi; - predisposizione di coperture, di locali chiusi e biofiltri al fine di ridurre l'emissione di odori; - monitoraggio dell'impianto e definizione di misure di intervento in caso di malfunzionamenti <p><u>Impatto (negativo): trascurabile</u> <u>Impatto (positivo): presente, beneficio alla salute pubblica e all'ambiente</u></p>
<p>Risorse a) Materie prime</p>	<p>Impatto dovuto all'utilizzo di materie prime e la loro gestione in impianto.</p> <p>Vi sarà un aumento del fabbisogno energetico per gestire il nuovo impianto da circa 2.600 MWh/anno a circa 4.250 MWh/anno.</p> <p>Mitigazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzare l'uso di mezzi e macchinari; - realizzare il recupero ed il riciclo di materiale laddove possibile; - pressurizzare le acque reflue raffinate all'impianto per produzione di acqua da riuso in acquedotto duale. <p><u>Impatto: trascurabile.</u></p>

120 A
9 4 DIC. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

Valutazione previsionale di impatto acustico

La valutazione previsionale di impatto acustico si basa su una serie di rilievi fonometrici di caratterizzazione dello stato attuale effettuati i giorni 26, 27, 30 settembre 2017 e su una simulazione di propagazione del rumore generato dalle nuove sorgenti acustiche previste dalle modifiche in progetto.

Allo stato precedente alla realizzazione del progetto l'indagine ha verificato il rispetto dei limiti di soglia fissati ai sensi della normativa vigente, sia in periodo diurno che notturno, lungo il perimetro del sito nonché in altre quattro postazioni posizionate in concomitanza/vicinanza dei ricettori abitativi più prossimi all'impianto.

In seguito alla realizzazione del progetto le principali sorgenti di rumore che andranno ad aggiungersi a quelle esistenti sono rappresentate dagli impianti per il modulo riuso e MBR e da quelli relativi al trattamento reflui extrafognari. Tutti gli impianti verranno installati all'interno di edifici chiusi.

Nella valutazione previsionale di impatto acustico vengono utilizzati dei modelli per calcolare il possibile impatto generato sui recettori più prossimi dalle opere di progetto una volta entrate in esercizio.

I limiti di immissione, di emissione ed i limiti differenziali, in seguito al completamento delle opere, saranno rispettati sia in periodo diurno che notturno.

4. PIANO DI MONITORAGGIO

Per quanto riguarda il sistema di sicurezza e controllo è riportato nel SIA che all'interno dell'impianto è presente un sistema di telecontrollo atto ad avvertire tempestivamente nel caso di malfunzionamenti o particolari criticità.

Il personale inoltre è formato dal Gruppo di formazione Igiene e Sicurezza predisposto nell'Organizzazione della E.T.R.A. S.p.A.

Il servizio di manutenzione organizzato da ETRA S.p.A. prevede una gestione ordinaria con controlli periodici, ed una gestione straordinaria che prevede manutenzioni straordinarie attivate mediante avvisi da telecontrollo o avvisi da ispezioni periodiche.

Nel caso di malfunzionamenti ed eventi accidentali l'impianto è dotato di Piano di Emergenza.

5. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA: VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Con riferimento alla valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto è stata acquisita la relazione istruttoria tecnica n. 23/2018 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV nella quale, tra l'altro, si dichiara che per l'intervento in oggetto è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

SI PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l'intera durata di esercizio;
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

120 14 DIC. 2018

Direzione Commissioni Valutazioni

SI RACCOMANDA

- di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

6. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Con prot. n. 2645 del 12/02/2018 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha trasmesso il nulla osta alla realizzazione dell'intervento, per quanto di competenza.

Entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, ad eccezione di quanto riportato al punto precedente, non risultano pervenute ulteriori osservazioni.

7. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO S.I.A.

Dall'esame della documentazione presentata, si evidenzia, conseguentemente, quanto sotto riportato.

Il **Quadro Programmatico** esamina in modo adeguato gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale.

Il **Quadro Progettuale** espone in maniera adeguata la nuova configurazione dell'impianto, facendo anche una sintesi delle differenze tra l'assetto antecedente ai lavori di potenziamento e lo stato a seguito dei nuovi interventi.

Nel **Quadro Ambientale** viene descritto in maniera adeguata il contesto territoriale in cui si trova l'impianto di intervento.

In merito alla valutazione degli impatti è riportato che:

"la valutazione degli impatti non comprenderà la fase di cantiere, che ai fini del presente studio si ritiene conclusa, né l'analisi costi-benefici, trattandosi di opere già autorizzate e finanziate dagli Enti competenti".
Vengono quindi esaminati in maniera adeguata, e sono proposte le relative mitigazioni, solo per i possibili impatti in fase di esercizio.

8. VALUTAZIONI FINALI

In riferimento alla richiesta di ETRA di poter trattare i codici CER (aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013):

- 19.07.03 - percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02
- 19.06.03 - liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19.06.04 - digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

si fa presente che tale richiesta, riportata nella documentazione presentata dalla ditta ai fini del rilascio dell'AIA, non risultava citata nel SIA.

Nel corso del procedimento, tuttavia, il proponente ha presentato a più riprese ulteriore documentazione nel merito (da ultimo con nota prot. n. 66008/2018 acquisita agli atti del prot. regionale con n. 445151 del 02/11/2018), rispetto alle quali si esprimono le seguenti considerazioni.

120 14 DIC. 2018
 Pur evidenziando quanto segue:

➤ Per quanto riguarda i codici 19.06.03, 19.06.04

I rifiuti in questione, provenienti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani, (NB di prassi già conferiti in altri impianti di depurazione di acque reflue), per caratteristiche chimico-fisiche possono essere considerati compatibili con il sistema di trattamento previsto presso l'impianto, fatta salva la verifica dell'ammissibilità dei quantitativi richiesti rispetto della capacità residua dell'impianto e sotto l'aspetto prestazionale da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

➤ Per quanto riguarda il CER 19.07.03

Si rileva che la documentazione integrativa depositata in corso di istruttoria non risulta sufficiente a garantire l'assenza di impatti significativi sull'ambiente connessi al conferimento di tali rifiuti presso l'impianto.

In particolare, ETRA non dà evidenza di come tale tipologia di rifiuti possa essere compatibile col processo depurativo e possa venire adeguatamente trattato dall'impianto di cui trattasi.

Per quanto riguarda invece l'impatto dello scarico del depuratore sul corpo idrico superficiale, ETRA non fornisce alcuna informazione in merito alle sostanze non degradabili presenti allo scarico come i PFAS, alla portata del corpo ricettore (roggia Sansughe), all'uso delle acque della roggia e alla possibilità che queste finiscano direttamente nelle acque di falda.

Tutto ciò detto, allo stato attuale non è stato dimostrato che il corpo idrico a valle dello scarico sia esente da potenziali impatti significativi negativi dovuti allo scarico del depuratore e alle sostanze in esso contenute, con particolare riferimento alle sostanze recalcitranti non degradabili tra cui i PFAS.

In conclusione, considerando che nella documentazione inerente allo Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni depositate dal proponente non viene preso in considerazione e valutato l'eventuale impatto significativo negativo sul corpo idrico a valle dello scarico dovuto al trattamento del CER in questione, in ragione della possibile presenza di sostanze recalcitranti non degradabili ordinariamente, si evidenzia la necessità che il proponente effettui una specifica analisi degli impatti ambientali che possono derivare dal trattamento di tale rifiuto.

tenuto conto che l'istanza attivata originariamente per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno (sulla quale quindi sono state scontate le fasi di pubblicità e partecipazione al pubblico previste dalla normativa nazionale e regionale di settore) non comprendeva, almeno per quanto concerne la documentazione del SIA, i CER 19.07.03, 19.06.03 e 19.06.04 tra i codici richiesti, si ritiene di esprimere parere LIMITATAMENTE alla compatibilità ambientale della richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (inclusi nell'istanza originaria), rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente.

Per quanto concerne invece l'impatto acustico si ritiene utile modificare quanto già scritto con la numero 12 a seguire.

Premesso quanto sopra, valutato lo studio di impatto ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti, per le valutazioni e considerazioni di seguito riportate:

- preso atto che l'istanza riguarda l'adeguamento e la riqualificazione funzionale dell'impianto di depurazione di Cittadella
- preso atto che, il sito di impianto è esterno alla Rete Natura 2000
- preso atto che, il sito di intervento si trova parzialmente entro vincolo ambientale e paesaggistico e che, in data 04/05/2016, il Comune di Cittadella ha trasmesso l'autorizzazione paesaggistica per le opere di variante

considerate le caratteristiche di progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:

- Atmosfera:
 - qualità dell'aria
 - odori
 - rumore
- Ambiente idrico:
 - acque superficiali
 - acque sotterranee
- Suolo e sottosuolo
- Elementi biotici
- Paesaggio
- Uso del suolo
- Viabilità
- Popolazione locale
- Risorse

tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato esprime all'unanimità dei presenti (assenti il Vice-Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente ed il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica)

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla compatibilità ambientale relativa all'istanza in oggetto, per l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 50 a 250 t/giorno, LIMITATAMENTE alla richiesta di trattamento dei codici già autorizzati con provvedimento provinciale n. 2926/DEP/2013 (rimandando ogni ulteriore valutazione in ordine al trattamento dei 3 nuovi codici sopracitati alla presentazione di successiva specifica istanza da parte del proponente), dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle **condizioni ambientali** di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Vista la relazione inviata dal proponente nella quale si quantifica in 55.000 A.E. il carico generato totale da rete fognaria influente in impianto a seguito anche della dismissione dell'impianto di Onara di Tombolo e che pertanto, tenuto conto che la potenzialità di progetto è di 75.000 A.E., la capacità residua dell'impianto è pari a 20.000 A.E., all'ingresso al trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:
 - Quantitativo massimo giornaliero: 250 Mg/giorno;
 - Quantitativo massimo annuale: 72.000 Mg/anno;
 - Carico organico giornaliero massimo: 1.200 kgBOD₅/giorno (considerando 1 A.E.=60 gBOD₅/giorno).
3. Il quantitativo di rifiuto identificato dal codice C.E.R. 19 08 05 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" conferito all'impianto di depurazione di cui trattasi, che, come specificato dal

A
120 14 DIC. 2018

proponente, in quanto pretrattato, viene immesso direttamente nella linea fanghi, va ricompreso nel quantitativo massimo giornaliero e annuo di cui al punto precedente.

4. La capacità residua dell'impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata.
5. In concomitanza all'attivazione del by-pass delle acque reflue urbane al fine di privilegiare la principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell'impianto, dovrà essere sospesa l'immissione dei rifiuti liquidi ai trattamenti biologici.
6. L'accettazione dei rifiuti è altresì subordinata ad una preventiva valutazione sulla trattabilità degli stessi presso la sezione specifica di trattamento dell'impianto, tenendo conto del fatto che tale trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti: a tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento chimico-fisico e biologico: ciò deve essere verificato in termini di massa.
7. In riferimento alla richiesta di trattare il codice CER 19.07.03, considerando che nella documentazione inerente allo Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni depositate dal proponente non viene preso in considerazione e valutato l'eventuale impatto significativo negativo sul corpo idrico a valle dello scarico dovuto al trattamento degli stessi, in ragione della possibile presenza di sostanze recalcitranti non degradabili ordinariamente, si ritiene necessario rimandare ad una specifica fase di valutazione degli impatti ambientali che possono derivare dal trattamento di tale rifiuto (quanto meno attivando un'apposita procedura di verifica di assoggettabilità), in mancanza della quale il CER in questione non potrà essere trattato presso l'impianto.

L'autorizzazione al trattamento dei codici 19.06.03 e 19.06.04 potrà essere invece concessa previa verifica da effettuarsi da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a seguito di presentazione di specifica istanza di modifica da parte del proponente, dell'ammissibilità dei quantitativi richiesti rispetto della capacità residua dell'impianto e sotto l'aspetto prestazionale dello stesso, comunque entro il quantitativo massimo giornaliero ed il carico organico giornaliero massimo di cui al punto 2.

8. Immediatamente a valle del trattamento chimico-fisico della sezione di trattamento rifiuti e prima della confluenza con il refluo in arrivo dai pretrattamenti dell'impianto di depurazione, dovranno garantirsi i limiti di cui alla tabella 3 – colonna "Scarico in rete fognaria", Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 per i parametri di cui alla tabella 5, allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006. Al fine di verificare il rispetto della presente prescrizione il proponente dovrà provvedere alla realizzazione di un pozzetto di campionamento secondo le indicazioni di ARPAV.
9. Allo scarico terminale dovrà garantirsi il rispetto dei limiti previsti dalla colonna D della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009;

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno garantirsi allo scarico il rispetto in concentrazione dei limiti per i parametri Azoto totale e Fosforo totale, come media annua, previsti dalla tabella dell'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- Il rispetto dei limiti sopra evidenziati per Azoto totale e/o Fosforo totale non sarà applicato qualora a livello di bacino sia verificato il raggiungimento dell'obiettivo dell'abbattimento del 75% del carico complessivo dei succitati nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane.
- Il valore allo scarico del parametro "Escherichia Coli" non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno.

120 14 DIC. 2019

10. Al fine di ridurre i prelievi di acqua da pozzo e da acquedotto, le acque provenienti dal trattamento MBR e destinate al riutilizzo, in attesa dell'attivazione della apposita rete duale, dovranno essere destinate al riuso interno in impianto ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile. I quantitativi destinati al riuso interno dovranno essere riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le cadenze dallo stesso definite.
11. Ad avvio della rete duale dovrà essere aggiornata l'autorizzazione definendo i limiti qualitativi per le acque destinate al riutilizzo con riferimento alla specifica normativa vigente.
12. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e nella situazione più gravosa dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune un piano di interventi per il rientro nei limiti.
13. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 23/2018 trasmessa dall'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, si prescrive:
 - a) di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l'intera durata di esercizio;
 - b) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Il Direttore
U. O. Valutazione Impatto Ambientale

Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger

Dr. Eva Maria Lunger

Visto:

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.

Dott. Luigi Misva

120 A
14/11/2013

[A large diagonal line is drawn across the page, with a handwritten mark resembling the letter 'h' or a signature below it.]